

Equilibrio cercato tra cronaca e diritto all'oblio

Le Sezioni unite chiamate a definire l'interesse pubblico all'informazione

Giovanni Negri

Trovare un punto di equilibrio tra diritto all'oblio e diritto d'informazione. Lo dovranno fare le Sezioni unite civili dopo che l'ordinanza 28084 depositata ieri ne ha sollecitato l'intervento. In discussione un

caso a suo modo tipico, la pubblicazione ad anni di distanza, nel 2009, di un articolo su un caso di omicidio in ambito familiare verificatosi nel 1982. Il colpevole aveva nel frattempo scontato i 12 anni di reclusione cui era stato condannato e, di fronte alla pubblicazione dell'articolo, aveva lamentato danni sia psicologici sia patrimoniali.

La Cassazione ora ripercorre la vicenda e le ultime conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza. E soprattutto da queste ultime, peraltro

recentissime (il riferimento è all'ordinanza 6919 del marzo di quest'anno), la Corte ora prende le distanze perché pochi mesi fa era stata individuata una serie di punti, cinque per la precisione, che giustificano la compressione del diritto all'oblio a favore di quello di cronaca. Tra questi, l'interesse effettivo e attuale alla diffusione della notizia, la notorietà della persona interessata, le modalità utilizzate per dare l'informazione, la concessione di un diritto di replica.

Un elenco non chiarissimo, afferma ora la Cassazione, che potrebbe condurre a un'eccessiva riduzione dei casi di prevalenza dell'oblio, sino a renderlo di fatto inefficace. Tanto più che nel frattempo - sottolinea l'ordinanza depositata ieri - è entrato in vigore il regolamento comunitario sulla protezione dei dati, con una circostanziata disciplina dei casi in cui è possibile, da parte della persona interessata, la richiesta di rimozione dei dati personali che la riguardano.

E allora, l'ordinanza conclude osservando che l'assetto assai delicato dei rapporti tra diritto all'oblio e diritto di cronaca o di manifestazione del pensiero rende «ormai indifferibile» l'individuazione di criteri inequivocabili di riferimento, che permettano agli operatori del diritto di conoscere i presupposti che autorizzano la presentazione della domanda per impedire l'ulteriore diffusione di una notizia legittimamente pubblicata in passato.